



Sentenza n. 269 / 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio **GALEOTA** Presidente

dott. Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

dott. Andrea **LUBERTI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **61415** del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del Sig.:

-MARCHETTI Vinicio (C.F.: MRCVNC66S27E7150), nato il 27 novembre 1966 a Lucca e residente in Capannori, in via Vicinale della Quarquonia n. 19, rappresentato e difeso, agli effetti della presente procedura, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta pervenuta il 20 agosto 2020, dagli Avv. ti Francesco Guastapaglia (pec.: francesco.guastapaglia@pec.avvocatilucca.it) e Gaetano Anastasio (pec.: gaetano.anastasio@pec.avvocatilucca.it), ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di questi ultimi in Lucca, via Cesare Battisti n. 16;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso

questa Sezione Giurisdizionale in data 31 maggio 2019;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del giorno 9 settembre 2020, celebrata con l'assistenza del Segretario, Sig. Armando Greco, il Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Elena Di Gisi, nonché l'Avv. Francesco Guastapaglia per il convenuto Marchetti (presente anche l'Avv. Gaetano Anastasio);

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 31 maggio 2019, ritualmente notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del d.lgs n. 174/2016 - conveniva in giudizio il Sig. **MARCHETTI Vinicio**, nella qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di Responsabile Settore G-Lavori Pubblici del Comune di Coreglia Antelminelli.

Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in favore del predetto Ente, dell'importo complessivo di **euro 18.666,53** ovvero, in subordine, dell'importo di **euro 16.969,57** (salva ogni diversa valutazione da parte del Collegio), oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio.

Nello specifico, nell'atto di citazione la Procura contabile rappresentava di aver ricevuto, in data 1.2.2018, un esposto rappresentante presunte irregolarità in ordine alla "Costruzione nuova scuola di Coreglia Capoluogo".

L'attività istruttoria, conseguentemente delegata alla Guardia di Finanza-Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Lucca, sfociava in un documentato rapporto da cui emergerebbe un danno al Comune di Coreglia Antelminelli.

Gli elementi fattuali della vicenda, secondo quanto rappresentato in citazione, possono essere così sintetizzati.

Con deliberazione n. 1 del 19.1.2013, la Giunta del Comune di Coreglia Antelminelli approvava il progetto definitivo dei lavori di "Costruzione nuova scuola di Coreglia Capoluogo", nominando responsabile del procedimento amministrativo l'odierno convenuto, Ing. Vinicio Marchetti - Responsabile Settore G- Lavori Pubblici del Comune.

Con determina n. 26 del 26.2.2013, l'Ing. Marchetti approvava il progetto esecutivo del primo lotto funzionale dei lavori della predetta scuola, per un importo complessivo di euro 950.000,00, di cui euro 690.000,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza, così finanziati:

-euro 173.332,00 con contributo regionale assegnato con decreto n. 4211 del 10.9.2008;

-euro 450.000,00 con fondi provenienti dalla cessione dell'edificio scolastico esistente (compromesso di vendita n. 28/2011 d'ordine sottoscritto, in data 25.11.2011, con l'Azienda USL 2 di Lucca);

-euro 326.668,00 con fondi propri di bilancio derivanti da alienazione di immobili.

Con determinazione n. 31 del 28 febbraio 2013, l'Ing. Marchetti

disponeva di avviare la procedura negoziata, ex art. 57, comma 6, d.lgs n. 163/06, per l'affidamento del primo lotto funzionale dei lavori di "Costruzione nuova scuola di Coreglia Capoluogo", mediante *"esperimento di una gara informale estesa ad almeno 10 ditte, al fine di garantire la concorrenza tra le imprese e quindi l'economia dell'affidamento"*.

Con determina n. 167 del 5 settembre 2013, l'Ing. Marchetti approvava il verbale di aggiudicazione di gara informale per l'affidamento in appalto dei lavori di "Costruzione nuova scuola di Coreglia Capoluogo, 1° lotto funzionale".

La ditta "Cipriano Costruzioni s.p.a.", che aveva offerto un ribasso dell'8,54% sull'importo posto a base di gara e, dunque, per il prezzo netto di euro 624.512,39, risultava aggiudicataria definitiva dei lavori.

Il contratto d'appalto veniva sottoscritto in data 26 febbraio 2014.

Dopo l'aggiudicazione provvisoria, la società Cipriano presentava al Tribunale di Lucca domanda di concordato preventivo con continuità aziendale.

Successivamente, in data 1.8.2014, dopo l'avvio dei lavori, la medesima società chiedeva la modifica del concordato in concordato liquidatorio, con sospensione di 60 giorni delle attività lavorative.

In data 8.8.2014, il Tribunale di Lucca, Sez. fallimentare, approvava la predetta modifica, disponendo la sospensione del contratto d'appalto con il Comune di Coreglia Antelminelli per l'esecuzione dei

lavori *de quibus*.

In data 23.9.2014, la società appaltatrice chiedeva al Tribunale l'autorizzazione allo scioglimento del contratto del 26.2.2014, rep. 1519, per l'impossibilità di completare i lavori.

In data 26.9.2014, il Commissario Giudiziale esprimeva parere favorevole al predetto scioglimento, poi autorizzato dal giudice delegato in data 1 ottobre 2014.

Al momento della sospensione dei lavori, avvenuta in data 8.8.2014, erano stati eseguiti lavori di natura strutturale per un importo netto di euro 330.104,81, compresi oneri per la sicurezza, così come sarebbe evincibile dalla documentazione sottoscritta dal Direttore dei lavori (circostanza richiamata nella delibera n. 73 dell'8.10.2014).

Con deliberazione n. 73 dell'8 ottobre 2014, pubblicata in data 31 ottobre 2014 ai sensi dell'art. 124 d.lgs n. 267/00, la Giunta comunale deliberava di prendere atto del provvedimento del Tribunale di Lucca autorizzante lo scioglimento del contratto d'appalto sottoscritto dal Comune con la ditta Cipriano Costruzioni spa.

Con la medesima delibera, la Giunta disponeva, altresì, che i lavori di completamento del primo lotto di opere e quelli successivi di realizzazione del secondo lotto fossero affidati, con urgenza, mediante nuove procedure di gara, demandando l'Ufficio Tecnico a predisporre i necessari provvedimenti per l'attuazione.

In data 10 ottobre 2014, la ditta Michele Bianchi Costruzioni & C.

s.r.l. -che aveva presentato un'offerta con un ribasso del 7,325%-
inviava una nota, a mezzo P.E.C., al Comune di Coreglia
Antelminelli, con la quale faceva presente di aver preso atto
dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della ditta Cipriano
Costruzioni s.p.a., chiedendo di ricevere, in conformità all'art. 140
d.lgs n. 163/06, formale comunicazione per l'affidamento delle
suddette opere alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede di offerta.

Con la medesima nota, la predetta società evidenziava di aver
manifestato la propria disponibilità al completamento delle opere,
nel corso dei colloqui informali con i dirigenti dell'Ente (e lo stesso
Sindaco) intervenuti dopo essere stata contattata dall'Ufficio tecnico
del Comune.

La nota in questione veniva protocollata in data 13 ottobre 2014 e,
quindi, inviata all'Ing. Marchetti in pari data.

Con determina n. 229 del 14 ottobre 2014, il Marchetti, considerata
la necessità di provvedere all'urgente affidamento dei lavori di
completamento dell'opera appaltata, solo in parte realizzata,
richiamando la deliberazione giunta n. 73 dell'8.10.2014,
disponeva di avviare la procedura negoziata, ex art. 57, comma 6,
d.lgs n. 163/06, per l'affidamento delle *"opere di completamento
del primo lotto funzionale dei lavori "Costruzione nuova scuola di
Coreglia Capoluogo"*, da effettuarsi con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara.

Con la medesima determina, veniva disposto l'espletamento della

procedura mediante gara informale estesa ad almeno cinque ditte, al fine di garantire la concorrenza tra le imprese e quindi l'economia dell'affidamento, con la previsione che l'aggiudicazione definitiva dei lavori sarebbe avvenuta solo a seguito della risoluzione del contratto d'appalto rep. 1519 del 26.2.2014.

Nella medesima data, l'Ing. Marchetti provvedeva ad inviare n. 5 inviti ad altrettanti operatori economici.

Nel verbale del 27 ottobre 2014, la Commissione di gara dava atto che, nei termini prescritti, era pervenuto solo un plico trasmesso dalla ditta "Società Cooperativa Mediavalle Garfagnana", che aveva presentato un'offerta, con un ribasso percentuale del 3,35%, pari ad euro 316.013,35, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad euro 7.689,65, per un totale di euro 323.703,00.

In data 31 ottobre 2014, con nota prot. n. 10688, l'Ing. Marchetti comunicava alla ditta "Michele Bianchi Costruzioni" che *"l'Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale n. 73 dell'8 ottobre 2014, ha stabilito di non avvalersi, per l'affidamento dei lavori di completamento, della facoltà concessa dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, per lo scorrimento della graduatoria ma, di procedere all'espletamento di nuove procedure di gara in relazione al tempo trascorso dopo i contatti informali con codesta Spett.le Impresa senza che vi fosse una Vostra decisione in merito alla possibilità di assumere le opere di completamento"*.

In data 5 novembre 2014, l'Ing. Marchetti redigeva una "relazione tecnica" in merito alla procedura di affidamento delle opere di

completamento del primo lotto funzionale dei lavori per cui è causa.

Con determinazione n. 267 del 14 novembre 2014, l'Ing. Marchetti

approvava il verbale del 27.10.2014 di aggiudicazione dei lavori

mediante procedura negoziata esperita mediante gara informale

per l'affidamento in appalto delle opere di completamento del primo

lotto dei lavori di "Costruzione nuova scuola di Coreglia Capoluogo",

nonché l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore della

Società Cooperativa Mediavalle Garfagnana, per un importo totale

di euro 323.703,00, oltre IVA.

In data 26 febbraio 2015, veniva sottoscritto il contratto di appalto

avente ad oggetto "Costruzione nuova scuola di Coreglia

Capoluogo, 1° lotto funzionale, opere di completamento"- rep. 1524

(registrato il 6.3.2015).

In data 12 febbraio 2016, veniva redatto il certificato di regolare

esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs n. 163/06, con

relativa liquidazione dell'importo complessivo di euro 329.178,86,

oltre IVA.

Da tale atto emergeva che l'importo netto dei lavori, a seguito di

perizia di variante, era stato incrementato di euro 5.476,70, pari al

1,69% dell'importo contrattuale.

2. Nella vicenda testé delineata, la Procura contabile individuava

una ipotesi di responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave,

a carico dell'Ing. Vinicio Marchetti, in relazione ai maggiori costi per

il Comune di Coreglia Antelminelli che sarebbero derivati dalla

procedura dal medesimo adottata.

Nello specifico, secondo l'impostazione attorea, se l'Amministrazione, nella persona dell'odierno convenuto, si fosse avvalsa della facoltà di scorrimento della graduatoria, prevista dall'art. 140 d.lgs n. 163/2006, in vigore all'epoca dei fatti (antecedenti all'abrogazione del predetto art. 140, intervenuta con decorrenza 19 aprile 2016, ex art. 217, comma 1, lett. e), d.lgs n. 50/2016), l'affidamento dell'opera all'impresa di costruzioni edili e stradali Michele Bianchi e C s.n.c. di Lucca sarebbe avvenuto con l'applicazione di un ribasso pari alla percentuale offerta dall'originario affidatario in sede di offerta sull'importo posto a base di gara (8,54%).

Il medesimo affidamento avrebbe, dunque, comportato una spesa di euro 299.043,78 + IVA 10% (euro 29.904,38), atteso che l'importo dei lavori di completamento del 1° lotto era pari ad euro 334.656,39 (di cui euro 326.966,74 lavori da appaltare ed euro 7.689,65 somme a disposizione).

Conseguentemente, sarebbe stato realizzato un risparmio economico quantificabile in euro 16.969,57 ovvero in euro 18.666,53 (considerato l'imposta sul valore aggiunto imputabile sui lavori oggetto di ribasso), contestato in questa sede a titolo di danno erariale, oltre al risparmio di risorse pubbliche relative allo svolgimento della nuova procedura.

Il medesimo danno veniva ritenuto causalmente riconducibile alla condotta, gravemente colposa, dell'odierno convenuto, consistita nell'omessa applicazione del predetto art. 140.

Infine, l'Organo requirente, nell'evidenziare che la nuova procedura di gara (cui non è stata invitata la soc. Michele Bianchi) si è conclusa solo in data 30 dicembre 2014 (aggiudicazione definitiva), si soffermava sulle circostanze addotte dal convenuto nel corso degli accertamenti istruttori, a giustificazione della mancata applicazione della richiamata disposizione, per affermarne la non condivisibilità. Tutto ciò alla luce della ricostruzione, anche temporale, degli eventi, quale emergerebbe dall'acquisizione documentale e dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti.

3. Il convenuto **MARCHETTI Vinicio** si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 agosto 2020, con il patrocinio degli Avv.ti Francesco Guastapaglia e Gaetano Anastasio.

Con la predetta comparsa, il convenuto ha, in primo luogo, provveduto alla ricostruzione fattuale della vicenda per cui è causa, evidenziando che l'opera era stata finanziata attraverso l'alienazione dell'edificio scolastico esistente alla ASL e quella di altri edifici comunali, con la conseguente necessità di evitare ritardi nella consegna della nuova scuola, al fine di non pregiudicare le descritte cessioni.

Ha, inoltre, aggiunto che la propria condotta sarebbe stata orientata nella direzione della massima trasparenza, celerità ed economicità, a salvaguardia degli interessi del Comune e della collettività, onde la dedotta impossibilità di configurare a suo carico addebiti di colpa, negligenza o responsabilità.

Sul punto, il convenuto ha sostenuto che la scelta di non azionare le disposizioni dell'art. 140 d.lgs n. 163/06 sarebbe stata dettata dalla circostanza della mancata disponibilità, neppure di massima, pur se espressa per le vie breve ed informali, della ditta Michele Bianchi (seconda classificata nell'originaria procedura di gara), ad eseguire i lavori di cui all'affidamento al prezzo già negoziato dalla Cipriano Costruzioni, successivamente entrata in una procedura concordataria.

La ditta Michele Bianchi, infatti, si sarebbe semplicemente riservata di valutare la possibilità di subentro nell'esecuzione dell'opera.

Nondimeno, detta riserva, se non sciolta con tempestività, non avrebbe potuto collimare con l'esigenza di speditezza del Comune, visto il lungo periodo di ritardo già subito dall'Amministrazione, a causa delle vicissitudini societarie della Cipriano Costruzioni.

In buona sostanza, il Comune non avrebbe avuto la possibilità di attendere l'esito delle "riflessioni" della ditta Michele Bianchi, anche in considerazione della non chiarezza delle ragioni sottostanti a dette riflessioni, visto che tale ditta aveva partecipato alla gara per l'affidamento e avrebbe avuto, dunque, tutti i necessari elementi di conoscenza.

Tutto ciò sarebbe confermato tanto dalla nota del 31 ottobre 2014, prot. n. 10688, con cui l'Ing. Marchetti ha comunicato alla ditta Michele Bianchi la scelta dell'Amministrazione di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 140 d.lgs 163/06 (oggi abrogata, perché ritenuta lesiva della trasparenza nell'affidamento degli appalti),

proprio a causa dei ripetuti tentennamenti dell'impresa in ordine alla decisione di accettare o meno l'incarico, ma anche e soprattutto dalla circostanza per cui la disponibilità della predetta ditta all'affidamento è stata palesata solo con pec del 10 ottobre 2014, successiva, dunque, alla delibera giuntale dell'8.10.2014, prevedente l'affidamento dei lavori mediante nuova procedura di gara.

In ogni caso, nella condotta del convenuto Marchetti non sarebbe ravvisabile la contestata colpa grave.

Egli, infatti, utilizzando la diligenza richiesta dal suo incarico, si sarebbe adoperato per concludere i lavori di ultimazione della scuola con la massima trasparenza e celerità, indicando una nuova procedura a fronte di una valutazione di non opportunità di affidare i lavori ad una ditta, la quale, benchè interpellata, non aveva fornito riscontri positivi in ordine all'accettazione dell'incarico.

Sul punto, il convenuto ha ribadito che la disponibilità della Michele Bianchi Costruzioni, nonostante i precedenti contatti, è giunta via pec al Comune solo dopo la delibera giuntale di procedere ad una nuova gara di affidamento.

Il convenuto ha, infine, sottolineato che la propria condotta avrebbe portato alla consegna dell'immobile in tempo perché gli alunni ne potessero usufruire, nonché limitato i danni relativi al ritardo nell'adempimento della stipula del contratto di compravendita della vecchia scuola con l'ASL (la quale avrebbe, con ogni probabilità, preteso, nell'ipotesi di ritardi più consistenti nella consegna del

manufatto, uno sconto sul prezzo di compravendita più consistente di quello di euro 20.000,00, concretamente ottenuto).

In conclusione, il convenuto ha chiesto:

a) la declaratoria di inammissibilità e comunque infondatezza della domanda attorea, con conseguente assoluzione da ogni addebito;

b) in via subordinata e salvo gravame, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, nella misura massima consentita.

In via istruttoria, ha chiesto l'ammissione della prova per testi sulle circostanze puntualmente indicate nell'ultima pagina della memoria di costituzione in giudizio, indicando quale teste il Sig. Valerio Amadei, Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli.

4. Alla pubblica udienza del 9 settembre 2020, il P.M. contabile, dott.ssa Elena Di Gisi, ha manifestato la propria opposizione all'accoglimento della richiesta istruttoria.

Nel merito, ha ribadito la richiesta di condanna nei termini di cui all'atto di citazione, sottolineando che la determina dirigenziale di indizione della nuova procedura negoziata è successiva alla ricezione, da parte del Comune, della nota con cui la seconda classificata aveva manifestato la propria disponibilità a concludere i lavori.

L'Avv. Francesco Guastapaglia, per il convenuto Marchetti, nel riportarsi alla comparsa di costituzione, ha insisto nella richiesta istruttoria e nelle conclusioni ivi formulate.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, va disattesa la richiesta, formulata dal convenuto Marchetti, di **ammissione della prova testimoniale**, trattandosi di mezzo istruttorio superfluo ed irrilevante a fronte dell'ampio materiale probatorio già presente agli atti di causa, sufficiente a consentire l'adozione della decisione cui il Collegio è chiamato in questa sede.

2. Con riferimento al **merito della vicenda**, il Collegio ritiene che la pretesa erariale meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti sottoindicati, sussistendo tutti i presupposti della contestata responsabilità amministrativa.

2.a) Nello specifico, risulta pacifica la ricorrenza del **cd rapporto di servizio** tra il convenuto Marchetti e l'Amministrazione danneggiata (Comune di Coreglia Antelminelli), avendo egli agito quale Responsabile del Settore G- Lavori Pubblici del predetto Ente. Allo stesso modo, si appalesa indiscutibile il **danno erariale**, rappresentato dalla differenza tra il corrispettivo (più alto) pacificamente pagato dal Comune alla ditta "Società Cooperativa Mediavalle Garfagnana" (individuata all'esito della nuova procedura negoziata e presentante un'offerta con un ribasso percentuale del 3,35%) e quello (minore) che sarebbe stato possibile erogare alla ditta "Michele Bianchi e C. s.n.c." (seconda classificata all'esito della prima procedura negoziata) se fosse stata data applicazione all'art. 140 d.lgs n. 163/2006 (in vigore all'epoca dei fatti, antecedenti alla relativa abrogazione, disposta dall'art. 217, comma 1, lett. e), d.lgs n. 50/2016, a decorrere dal 19 aprile 2016).

Il richiamato art. 140 avrebbe, infatti, consentito l'aggiudicazione alla seconda classificata alle stesse condizioni economiche (nel caso di specie, ribasso dell'8,54%) già proposte dall'originario aggiudicatario -ditta "Cipriano Costruzioni s.p.a.- in sede di offerta.

Il predetto danno risulta riconducibile, **in termini eziologici**, alla **condotta illecita** del convenuto Marchetti.

Costui, infatti, nonostante la disponibilità al "subentro" nel completamento dei lavori manifestata formalmente dalla ditta "Michele Bianchi e C. s.n.c." con nota pervenuta via pec al Comune il 10 ottobre 2014 (protocollata il successivo 13 ottobre 2014), ha disposto, con successiva determina n. 229 del 14 ottobre 2014, l'avvio di altra procedura negoziata ex art. 57, comma 6, d.lgs n. 163/2006, con l'inoltro di n. 5 inviti ad altrettanti operatori economici (senza coinvolgimento, peraltro, della predetta ditta Michele Bianchi).

Egli, dunque, senza investire formalmente della questione la Giunta comunale, al fine di verificare la perdurante operatività, alla luce della disponibilità espressa dalla seconda classificata, delle direttive di cui alla delibera giuntale n. 73 dell'8 ottobre 2014 (precedente la nota della ditta Michele Bianchi), ha inopinatamente scelto e deciso di non avvalersi della facoltà prevista dal più volte richiamato art. 140 d.lgs n. 163/2006, alla cui stregua *"Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi*

dell'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta”.

Nondimeno, la predetta scelta si appalesava, già al momento della sua adozione, connotata da palese irragionevolezza ed antieconomicità, attesa l'estrema vantaggiosità per l'Amministrazione del ribasso offerto dal primo aggiudicatario (8,54%) e di cui si sarebbe fatta carico (anche) la seconda classificata, (ribasso) difficilmente ottenibile all'esito di altra procedura negoziata, così come evincibile anche dalla "relazione tecnica" del 5 novembre 2014 dello stesso Marchetti (vedasi all. n. 3 alla relazione della Guardia di Finanza del 12 marzo 2019, prot. n. 92245) e, del resto, chiaramente confermato dagli esiti concreti della nuova procedura.

Nello specifico, tale ultima relazione, al fine precipuo di giustificare l'adeguatezza del ribasso, ben minore (3,35%), offerto della società individuata all'esito della nuova procedura, ha affermato l'impossibilità di considerare congruo, in relazione ai lavori da

completare, il ribasso, molto consistente già all'epoca della prima gara, offerto dall'originaria aggiudicataria, a ragione essenzialmente del tempo trascorso dalla prima gara e della drastica riduzione dell'importo dei lavori rimasti da eseguire.

Risulta, dunque, confermata l'estrema convenienza per l'Amministrazione delle condizioni offerte dal primo aggiudicatario ed accettate dalla seconda classificata, difficilmente conseguibili all'esito di una nuova procedura.

Allo stesso modo, la disponibilità manifestata dalla ditta Bianchi a farsi carico delle condizioni contrattuali offerte dall'originaria aggiudicataria, priva di ogni rilievo, per quanto d'interesse in questa sede, qualunque valutazione, pure contenuta nella predetta relazione, sull'asserita, maggiore attendibilità (in termini di probabilità) del secondo ribasso rispetto al primo.

Emerge allora palese l'antigiuridicità ed illiceità della condotta serbata dall'odierno convenuto.

Le conclusioni testé esposte non risultano inficiate dalle argomentazioni difensive, volte a dar rilievo sostanzialmente alle seguenti circostanze:

a) necessità di non ritardare (ulteriormente) i tempi, già dilatati a causa delle vicissitudini societarie della Cipriano Costruzioni, originaria aggiudicataria, al fine di non pregiudicare il buon esito dell'operazione complessiva e, dunque, la consegna della nuova scuola dei termini previsti;

b) titubanze ed indecisioni ad accettare l'incarico di completamento

dei lavori, che sarebbero state mostrate dalla ditta "Michele Bianchi"

nel corso dei colloqui informali intervenuti, nonostante i solleciti

provenienti dagli uffici comunali;

c) disponibilità manifestata dalla predetta ditta solo con nota del

10.10.2014, successiva, dunque, alla delibera giuntale n. 73

dell'8.10.2014, prevedente l'affidamento dei lavori mediante una

nuova procedura di gara.

Sul punto, va in primo luogo sottolineato che la determina n. 229

del 14 ottobre 2014, in maniera alquanto significativa, non contiene

riferimento alcuno né alla nota della ditta Michele Bianchi del 10

ottobre 2014 né alle ragioni del mancato accoglimento della

disponibilità dalla stessa manifestata, (ragioni) esposte solo nella

successiva nota del 31 ottobre 2014, contenente il richiamo "...a/

tempo trascorso dopo i contatti informali con codesta Spett.le

Impresa senza che vi fosse una Vostra decisione in merito alla

possibilità di assumere le opere di completamento" (vedasi all. 13

e 16 alla già richiamata relazione della Guardia di Finanza del 12

marzo 2019, prot. n. 92245).

Va poi rimarcato, con particolare riferimento al primo profilo

(necessità di non ritardare ulteriormente i tempi), che il

completamento della nuova procedura negoziata, con

l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva e relativa declaratoria,

è intervenuta solo in data 30.12.2014 (data della determina n. 305,

riportata quale all. n.15 alla relazione della Guardia di Finanza del

12 marzo 2019, prot. n. 92245), in tempi, dunque, del tutto

compatibili con l'avvalimento della facoltà di cui all'art. 140 e l'eventuale stipula del contratto con la seconda classificata della prima procedura.

Allo stesso modo, in relazione al secondo profilo (titubanze ed indecisioni della seconda classificata), in disparte l'assenza di prove certe in ordine ai richiamati solleciti da parte degli uffici comunali, l'autorizzazione giudiziale allo scioglimento del contratto sottoscritto con l'originaria aggiudicataria (ditta Cipriano Luigi s.p.a.) è intervenuta solo in data 1 ottobre 2014 (anche se la sospensione dei lavori risale all'8.8.2014), risultando allora congruo e ragionevole il termine entro il quale è pervenuta la nota di formale manifestazione di disponibilità al "subentro" (pec pervenuta il 10 ottobre 2014 e protocollata il 13 ottobre 2014; all. nn.2 e 5 alla relazione della Guardia di Finanza del 12 marzo 2019, prot. n. 92245).

In ogni caso, risulta dirimente il dato temporale inoppugnabile, rappresentato dal fatto che tale nota è pervenuta in epoca comunque antecedente alla determina dirigenziale n. 229 del 14 ottobre 2014, con la quale, senza far riferimento alcuno alla medesima nota, è stato disposto l'avvio della nuova procedura negoziata.

Né rileva, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'odierno convenuto, il fatto che la nota in questione sia pervenuta dopo la delibera giuntale n. 73 dell'8 ottobre 2014 (prevedente la nuova procedura negoziata).

Tutto ciò in quanto la determina dirigenziale per cui è causa, come già anticipato, risulta adottata senza alcuna, previa verifica formale in ordine alla perdurante operatività delle direttive impartite dall'Organo politico, (operatività) che ben avrebbe potuto (e dovuto) essere rivista alla luce della disponibilità subito dopo espressa dalla seconda classificata e del carattere, estremamente vantaggioso per l'Amministrazione (e difficilmente ottenibile all'esito di una nuova procedura di gara, come concretamente confermato dagli esiti di quella svolta), del ribasso offerto dalla prima aggiudicataria.

D'altro canto, appare ingiustificato ed arbitrario avere tratto dalle riflessioni effettuate dalla ditta Michele Bianchi, comunque sfociate in una manifestazione di disponibilità al subentro pervenuta prima della determina di indizione della nuova procedura negoziata, valutazioni negative sull'affidabilità della predetta ditta anche in ordine alle successive, eventuali attività negoziali/imprenditoriali, così come, per contro, fatto dal convenuto Marchetti, per stessa ammissione del medesimo (vedasi verbale di audizione personale del 10.12.2018, riportato in allegato alla relazione della Guardia di Finanza del 12 marzo 2019, prot. n. 92245).

2.b) La condotta illecita serbata dal convenuto Marchetti risulta connotata da **colpa grave**, quale fatta palese dalla grave noncuranza mostrata per la salvaguardia delle risorse finanziarie dell'Ente d'appartenenza, nonché dalla chiarezza e specificità della disposizione normativa (il più volte richiamato art. 140 d.lgs n.

163/06) prevedente la facoltà di scorrimento della graduatoria, inopinatamente non utilizzata.

La sussistenza della colpa grave risulta ulteriormente confermata dalla circostanza, già rappresentata, per cui la determina dirigenziale n. 229 del 14 ottobre 2014 è stata adottata dal convenuto Marchetti in epoca successiva alla nota della seconda classificata (manifestante la propria disponibilità al "subentro" nel completamento dei lavori) e, per di più, senza alcuna verifica formale in ordine alla perdurante operatività, alla luce di tale ultima nota, delle direttive impartite dalla Giunta con la delibera n. 73 dell'8 ottobre 2014.

3. Si pone a questo punto la necessità di procedere ad una puntuale **quantificazione del danno** da porre a carico dell'odierno convenuto, a titolo di condanna.

A tal riguardo, va ribadito che l'Organo requirente ha contestato al convenuto, in via principale, l'importo lordo di **euro 18.666,53**, così calcolato:

euro 316.013,35 (prezzo netto riconosciuto e pagato alla ditta Società Cooperativa Mediavalle Garfagnana, aggiudicataria all'esito della seconda procedura negoziata, pari al ribasso del 3,35% sui lavori da appaltare, pari ad euro 326.966,74) - euro 299.043,78 (corrispondente al ribasso dell'8,54%, applicato sui lavori da appaltare, pari ad euro 326.966,74) = 16.969,57, cui è stata aggiunta l'IVA 10%, pari ad euro 1.696,95, per il complessivo importo di **euro 18.666,53 (in realtà, euro 18.666,52).**

In via subordinata, il medesimo Organo requirente ha contestato l'importo netto di **euro 16.969,57** (euro 18.666,52 - euro 1.696,95).

Orbene, il Collegio ritiene che il danno patito dal Comune, in conseguenza della condotta illecita del convenuto Marchetti, vada parametrato all'importo lordo di **euro 18.666,52**, quale (maggiore) somma complessivamente fuoriuscita, in maniera indebita, dalle casse dell'Ente (ovverosia, risparmio di spesa che sarebbe stato possibile ottenere applicando l'art. 140 d.lgs n. 163/06).

Nondimeno, il Collegio reputa di fare congruo uso del potere riduttivo dell'addebito di cui all'art.52, comma 2, del R.D. 1214/1934, tuttora vigente, siccome non abrogato dall'entrata in vigore del codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs 26 agosto 2016, n.174 (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 8 maggio 2018, n. 125; id., Sez. giur., Campania, 24 marzo 2017, n. 112; id., Sez. di Appello per la Sicilia, 14 luglio 2017, n. 87).

Tutto ciò alla luce delle circostanze del caso concreto e dell'oggettiva difficoltà nella gestione, con la richiesta e necessaria immediatezza, di una vicenda negoziale complicata dalle vicissitudini societarie interessanti l'originaria aggiudicataria Cipriano Costruzioni spa, per quanto difficoltà inidonee ad escludere la contestata colpa grave.

Conseguentemente, in applicazione del predetto potere riduttivo, il danno per cui pronunciare condanna a carico del convenuto

Marchetti, va fissato in questa sede nell'importo complessivo di
euro 12.000,00.

4. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il Sig. **Vinicio MARCHETTI** va condannato al pagamento, in favore del Comune di Coreglia Antelminelli, dell'importo complessivo di **euro 12.000,00.**

Sulla predetta somma, da ritenersi già comprensiva di rivalutazione, sono dovuti gli interessi, da computare come da dispositivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

-RIGETTA la **richiesta istruttoria** di ammissione della prova testimoniale, formulata dal convenuto **MARCHETTI;**

-CONDANNA il Sig. **MARCHETTI Vinicio** al pagamento, in favore del Comune di Coreglia Antelminelli, dell'importo complessivo di **euro 12.000,00.**

L'importo per cui è condanna, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione, va incrementato degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, che si liquidano in €182,84.= (diconsi Euro Centottandue/00.=) seguono la soccombenza.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020.

IL Consigliere ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Nicola RUGGIERO

dott. Antonio GALEOTA

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22 settembre 2020

Il Direttore di Segreteria

Dott. Paola Altini

F.to digitalmente